

Oggetto: interpretazione dell'art.90 comma 11 del D.Lgs.81/2008 come modificato dal D.Lgs.106/2009 – lavori privati dove il CSP può essere nominato nella figura del CSP

In relazione ai contenuti della recente Circolare n.30 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali ed alle posizioni espresse dagli organismi di vigilanza in sede di Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, si ritiene opportuno sottolineare che è stata avvalorata una interpretazione restrittiva della portata dell'art.90 comma 11.

Infatti, in detto articolo, è prevista la deroga alla necessità di nomina del CSP per i soli appalti di lavori privati in presenza di determinate condizioni. In particolare, la disposizione afferma che “La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso a costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore a 100.000,00 euro. In tal caso le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori”. Il Ministero e le autorità di vigilanza regionali si sono espresse per una lettura nella quale, il limite “quantitativo”, ossia euro 100.000,00 vale a limitare, anche per i titoli diversi dal permesso a costruire (es. DIA), la facoltà concessa di derogare alla nomina obbligatoria del CSP prima e del CSE dopo.

Sulla scorta dell'interpretazione (non condivisa) restrittiva datane, si può sintetizzare, a tutela dei committenti, la casistica come segue:

CASISTICA	TITOLO ABILITATIVO		OBBLIGHI		
	Permesso di costruire	Altro titolo abilitativo	Nomina CSP	Nomina CSE	Notifica Preliminare
unica Impresa Lavori < 200 u/g	X	X	NO	NO	NO
unica impresa Lavori > 200 u/g	X	X	NO	NO	SI
Inizialmente unica impresa Poi subentro seconda impresa	X	X	NO	SI (dal subentro)	SI (dal subentro)
Più imprese Lavori < 100.000 euro	X		SI	SI	SI
Più Imprese Lavori < 100.000 euro		X	NO	SI	SI
Più Imprese Lavori > 100.000 euro	X		SI	SI	SI
Più Imprese Lavori > 100.000 euro		X	SI	SI	SI